



Comune di Monteverecchia

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 17/03/2022

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal comune di Montevercchia, con le procedure previste dalla legge e con le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Montevercchia, alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento, sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. Il Comune di Montevercchia (LC) determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di **0,80 punti percentuali**.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; in assenza del provvedimento o nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.
3. Le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono efficaci con la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

ART. 5
SOGLIA DI ESENZIONE

1. E' istituita una soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, inferiore o uguale a **euro 15.000,00** annui, con la precisazione che tale soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

ART. 6
TUTELA DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi Regolamento UE 679/2016, in vigore dal 24.05.2018 e s.m.i..

ART. 7
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 c. 1, della Legge n. 15/2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma come sopra specificato.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022.